

sarà in sede ministeriale, per regolare tutta la materia tributaria sulle assicurazioni.

Il Presidente aggiunge che l'esame in sede A.M.I.A. di questo argomento è stato condotto con entusiasmo unanime e solidale tanto da parte delle Compagnie private che dall'I.I.A. e che da esso sono sorte alcune segnalazioni al Direttore dell'Ispettorato delle assicurazioni private per una lieve modificazione della legge sul punto del privilegio speciale a favore della massa degli assicurati. Si è tratta la sensazione che la posizione particolare dell'Istituto sarà tenuta presente.

Il dott. Gra dopo aver brevemente illustrato i motivi che hanno indotto all'introduzione delle norme di cui al suddetto rapporto, ritiene di poter bene sperare per un obiettivo risanamento della questione che possa eventualmente condurre alla soppressione del secondo comma del predetto art. 6, riguardante l'estensione all'I.I.A. del privilegio speciale della massa degli assicurati del portafoglio italiano sulle attività destinate alla copertura ed all'incremento delle riserve. Occorrendo poi alla disposizione relativa all'esercizio della capitalizzazione, e per la quale viene ammessa, ai fini dell'anticipazione del capitale as-